



Organismo Congressuale Forense

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Premesso che

- l'Ocf ha indetto un'astensione dalle udienze e l'avvocatura ha espresso uniformemente la propria contrarietà all'abolizione della prescrizione con manifestazioni congiunte con le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura.
- Detta abolizione provocherà la dilatazione dei tempi processuali spostando in avanti l'orizzonte del lavoro di tutti gli uffici giudiziari (non più la sentenza di cassazione o appello, ma quella di primo grado).

Osservato che

- la sottrazione del giudizio di appello a qualsiasi vincolo temporale finirà per determinare una selezione delle impugnazioni secondo criteri di "priorità";
- La discrezionalità, affidata alla decisione delle Corti d'Appello e svincolata da qualsiasi previsione di responsabilità, priverà il cittadino del diritto ad un doppio grado di giudizio di merito, che sarà affidato alla libera e discrezionale scelta del giudice d'appello;
- Anche il giudizio di primo grado sta subendo forti riduzioni del contraddittorio, da ultimo con l'indebolimento del principio di immutabilità del giudice determinatosi a seguito della sentenza delle SSUU 41736-2019, ma già in passato tra l'altro con l'ampliamento delle forme di partecipazione a distanza al processo.

Organismo Congressuale Forense

Considerato che

- Il Congresso Nazionale Forense, nel 2019 a Roma, ha riaffermato il diritto dell'individuo al doppio grado di giudizio di merito; - contrastare modifiche normative finalizzate a creare ingiustificate sue limitazioni, nonché ad ostacolare l'oralità del rito d'appello.”

Tanto premesso, l'Organismo Congressuale Forense

Ribadisce la richiesta:

- L'abrogazione della norma che sospende definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, quanto meno, dispone il rinvio dell'entrata in vigore.
- Il rafforzamento dei riti speciali (patteggiamento, abbreviato, condanna per decreto) intervenendo sugli aspetti premiali che incoraggiano e, per converso, rimuovendo gli aspetti vessatori che scoraggiano la loro scelta.
- L'esclusione di qualsivoglia forma di limitazione del diritto al doppio grado di giudizio nei tempi ragionevoli imposti dall'art. 111 Cost.
- Il ripristino dell'effettivo contraddittorio nel giudizio di primo grado.

Roma, 26 ottobre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraoło



Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

